



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05/03/2008

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER LA CULTURA, LO SPORT PROMOZIONE TURISTICA E MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO

PREMESSA

Il presente atto disciplina i criteri generali e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, beni e servizi nei settori della cultura, sport e spettacolo e in applicazione all'art.2 dello Statuto Comunale.

Articolo 1 OBIETTIVI GENERALI

Per favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, per promuovere e valorizzare le arti, lo spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città, per sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni democratiche, secondo i principi dello statuto, l'Amministrazione Comunale promuove e valorizza:

- a) un insieme di campi di ricerca rappresentativo della libertà di espressione della comunità quali la musica, teatro, danza nelle loro diverse forme; cinema, tradizioni storiche e popolari, beni culturali, arti visive, attività culturali varie, attività legate all'educazione, all'impegno civile, alla tutela e promozione dei diritti umani, le attività sportive;
- b) iniziative stabili, all'interno dei singoli campi culturali di ricerca, che assicurino un particolare collegamento con le strutture istituzionali della ricerca, dell'educazione e della formazione;
- c) iniziative rivolte alla riqualificazione delle strutture e spazi esistenti nella città attraverso un insieme di progetti culturali riconoscibili e significativi.

Articolo 2 FINALITA'

I benefici finanziari consistono nell'erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività o iniziative per le quali sono assegnate. Di tali somme può essere concesso un anticipo fino al 50% previa sottoscrizione di scrittura privata.

Le attribuzioni di vantaggi economici possono anche consistere nella concessione di beni e servizi. (Patrocinio).

In conformità a quanto disposto dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio comunale stabilisce con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale i settori di attività verso i quali indirizzare il sostegno del Comune individuando l'ammontare da destinare ai settori medesimi. La Giunta Comunale predispone il programma degli interventi che intende attuare al quale sarà data adeguata pubblicità e che costituisce il documento programmatico sulla base del quale gli interessati potranno presentare istanza per richiedere la concessione di tali benefici.

Articolo 3 DESTINATARI

3. Possono beneficiare degli interventi finanziari e degli altri vantaggi economici, persone singole e associate, enti pubblici e privati, cooperative e gruppi culturali, sportivi e ricreativi, che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo, quale oggetto principale lo svolgimento senza fine di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati nel precedente art. 1, a sostegno delle proprie attività progettuali,



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

istituzionali e manifestazioni, di interesse civico, culturale, sociale, sportivo, ambientalistico, turistico e rilevanti sotto il profilo socio-culturale in genere.

3.1 Coloro che, persone fisiche e giuridiche, nel corso dell'anno hanno ricevuto contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici dal Comune di Porto Torres, faranno parte di uno specifico Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. L'istituzione dell'Albo è disciplinata dal D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000 del quale l'Ente deve assicurare la massima pubblicità e facilità di accesso alla consultazione dell'Albo. I cittadini interessati possono consultare tale documento, riferito ai contributi erogati nel precedente anno finanziario, presso la Segreteria Generale. Il trattamento dei dati avviene nel completo rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 4 MODALITA' PER L'ACCESSO

4. I benefici a sostegno delle attività progettuali, istituzionali e delle manifestazioni ricorrenti e quelli per l'attribuzione di compensi e/o vantaggi economici per eventi e progetti specifici sono tra loro cumulabili fino alla copertura delle spese realmente sostenute e documentate. Le domande e le proposte delle iniziative ricorrenti dovranno essere presentate entro il 30 gennaio di ogni anno (fatta eccezione per il primo anno di applicazione del presente regolamento la cui scadenza è fissata improrogabilmente al 15^a giorno del mese di aprile, al fine di consentire l'adeguata pubblicità), e dovranno essere opportunamente motivate, documentate e corredate in particolare:

- a) da una dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa, dove sia anche specificato il carattere internazionale, nazionale o locale della stessa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in denaro dello Stato, della Regione e/o di istituzioni pubbliche o private;
- d) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
- e) da ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario utili ai fini dell'istruttoria.

4.1. L'Amministrazione si riserva di valutare l'accogliibilità delle domande presentate senza l'osservanza del termine indicato, qualora si tratti di manifestazioni di particolare rilevanza culturale, sociale, di interesse civico, sportivo, ambientalistico e turistico. Le domande relative alle manifestazioni di particolare rilevanza culturale, sociale e sportiva dovranno essere presentate almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle iniziative e dovranno essere opportunamente motivate, documentate e corredate da quanto stabilito al precedente punto.

Articolo 5 Limiti

5. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto costituenti articolazione politico-organizzativa di partiti politici, così come previsto dall'art. 7 della Legge 9.5.1974 n. 195 integrato con l'art. 4 della Legge 18.11.1981 n. 659. La concessione di benefici economici in ogni caso non è prevista per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politica o di movimenti o di gruppi politici partecipanti o interessati anche se non direttamente organizzate dagli stessi.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Articolo 6 CRITERI DI VALUTAZIONE

6. Nell'esame delle domande e proposte d'intervento, sulla base della validità della proposte e delle disponibilità, ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) rilevanza sociale, culturale e sportiva: punti 5;
- b) valorizzazione delle realtà e delle risorse locali: punti 5;
- c) rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico- culturale della città e del territorio: punti 5;
- d) rilevanza tale da accreditare il nome di Porto Torres, le sue risorse, la storia e la cultura:
 - carattere internazionale punti 10
 - carattere nazionale punti 8
 - carattere regionale punti 5
 - carattere locale punti 2
- e) coerenza con i programmi della Giunta alta: punti 10 media: punti 5 bassa: punti 2

d) percentuale contributo richiesto: 100% punti 1 ; dal 80 al 90% punti 2 ; dal 60 al 70% punti 4 ; dal 40 al 50% punti 5 ; meno del 40% punti 7

6.1 I contributi verranno erogati in relazione, anche, alle seguenti caratteristiche dei soggetti proponenti, ai quali potrà essere assegnato un ulteriore punteggio complessivo pari a 3 punti:

- a) associazioni che hanno svolto la loro attività istituzionale con continuità e per più di una annualità consecutiva nel territorio regionale, anche grazie all'apporto del contributo comunale dimostrando buona solidità culturale e rappresentatività sociale, complessità dell'organizzazione, crescita culturale sia in termini di contatti ed interscambi con l'associazionismo regionale e nazionale sia in termini di incremento di soci sia con la creazione di strutture stabili nel territorio in grado di assicurare servizi socio culturali o abbiano svolto attività collaterali di didattica e di ricerca;
- b) associazioni alla cui guida ed al cui interno operino professionisti titolati e di esperienza, conseguentemente in grado di offrire valide produzioni che coinvolgano propri soci e/o idonei complessi e singoli sardi e comunque operanti in Sardegna;
- c) associazioni e società sportive che hanno organizzato o promosso manifestazioni ricorrenti di alto tasso tecnico, spettacolare e di grande rilevanza sportiva e sociale.
- d) associazioni, cooperative, organismi di nuova formazione e per altri soggetti e operatori culturali e sportivi, costituiti legalmente con atto pubblico e di nuova costituzione che presentino iniziative e progetti di particolare significato culturale, sportivo e sociale per la comunità

6.2. I benefici finanziari potranno essere fissati entro un massimo percentuale del 100% delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, fatta salva la valutazione della ammissibilità e congruità del costo del programma. Resta inteso che il contributo concesso non potrà, in alcun caso, superare il disavanzo tra le entrate e le uscite, accertato in sede di rendiconto.

6.3 I contributi a sostegno **dell'attività sportiva** sono volti ad incentivare l'attività delle società sportive dilettantistiche che siano operanti e abbiano sede sociale nell'ambito del territorio comunale. Sono ammessi al contributo: le società sportive, polisportive, e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive del C.O.N.I. o agli enti di promozione da esso riconosciuti, che dimostrino di essere regolarmente costituite precedentemente al periodo cui il contributo si riferisce.

Non sono ammessi i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico .

Il procedimento per l'erogazione del contributo è regolato secondo il presente Regolamento.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

La domanda di erogazione del contributo relativo all'anno sportivo precedente deve essere presentata entro e non oltre il termine del 10 novembre di ogni anno.

Alla domanda di erogazione del contributo, oltre a quanto indicato dal precedente articolo 4, dovranno comunque essere allegati:

- ✚ Statuto (o eventuale verbale di variazione di quello già precedentemente depositato presso i competenti uffici comunali, del soggetto richiedente.
- ✚ Elenco nominativo degli atleti tesserati che abbiano effettivamente e concretamente svolto la pratica sportiva per l'intero anno di riferimento, con l'esatta indicazione della data di nascita rilasciato dalle Federazioni o dagli Enti di cui al precedente punto.
- ✚ Dichiarazione, rilasciata dalle Federazioni o Enti di promozione citati, da cui dovrà risultare lo svolgimento concreto e continuativo per l'intero anno di riferimento dell'attività sportiva, ed il numero dei praticanti.
- ✚ Bilanci Societari degli anni di riferimento (consuntivo e di previsione)

La ripartizione della somma annualmente disponibile verrà effettuata nel modo seguente:

QUANTO AL 75%

L'ammontare dei singoli contributi verrà determinato sulla base dei punteggi assegnati all'attività svolta dal richiedente nell'anno sportivo precedente alla richiesta, determinati secondo i seguenti parametri:

a) atleti che svolgono attività promozionale e federale:

da n. 1	atleta a n. 10	atleti punti 0,25	ad atleta
da n. 11	atleti a n. 20	atleti punti 0,50	ad atleta
da n. 21	atleti a n. 50	atleti punti 1,00	ad atleta
da n. 51	atleti a n. 100	atleti punti 1,50	ad atleta
da n. 101	atleti a n. 150	atleti punti 2,00	ad atleta
da n. 151	atleti a n. 200	atleti punti 2,50	ad atleta
da n. 201	atleti a n. 300	atleti punti 3,00	ad atleta
oltre 300	atleti	punti 3,50	ad atleta

QUANTO AL 25%

Il restante 25% verrà distribuito, su parere consultivo della Commissione Consiliare e su apposita domanda degli interessati, ai sodalizi sportivi che dimostrino una o più delle seguenti circostanze:

- ✚ alle società, polisportive e associazioni sportive che dimostrano atleti diversamente abili vengono assegnati 0,50 punti per ciascuno di essi;
- ✚ avere sostenuto spese di viaggio, di iscrizione a campionati, o comunque per attività attinenti all'esercizio della pratica sportiva, di particolare entità (escluse le iniziative già patrocinate dall'Amministrazione Comunale mediante contributo economico) opportunamente dimostrate:

da 100	a 300	euro	punti 0,25
da 301	a 700	euro	punti 0,50
da 701	a 1000	euro	punti 1,00
da 1001	a 1500	euro	punti 2,00
da 1501	a 1999	euro	punti 3,00

oltre 2000 euro punti 4,00



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

- aver partecipato, in relazione alla disciplina praticata, ad un numero particolarmente rilevante di manifestazioni ove non sia stato previsto in precedenza un contributo economico da parte dell'Amministrazione Comunale, e siano dimostrate il numero delle gare effettuate.

da 1 a 5 gare punti 0,25
da 6 a 10 gare punti 0,50
da 11 a 20 gare punti 1,00
da 21 a 45 gare punti 2,00
da 46 a 60 gare punti 3,00
oltre 60 gare punti 4,00

- aver organizzato nel territorio comunale manifestazioni di particolare rilevanza per la diffusione della pratica sportiva e comunque, di rilevanza nazionale, senza l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale:

da 1 a 5 manifestazioni punti 3
da 6 a 10 manifestazioni punti 4
oltre 11 manifestazioni punti 5

Per stabilire l'entità del contributo da assegnare ad ogni società le risorse a disposizione per tale finalità saranno divise per il punteggio complessivo attribuito alle richiedenti, il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il totale dei punti per ciascuna società. La concessione del contributo di cui al presente comma è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti interessati delle necessarie istanze.

6.4 Per le manifestazioni artistiche, culturali e sportive che oltre ai benefici finanziari, godano di agevolazioni relative alla concessione gratuita od agevolata di beni e/o servizi comunali, i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale saranno considerati nel totale complessivo del contributo finanziario concesso.

Per la stessa iniziativa le associazioni culturali e sportive non potranno ricevere più benefici finanziari da diversi settori o organi dell'Amministrazione Comunale.

6.5 In casi eccezionali, in considerazione della rilevanza sociale sportiva e culturale dell'iniziativa e delle ingenti spese sostenute dalle associazioni e società, potranno essere concessi contributi straordinari per l'attività ed iniziative svolte, dietro presentazione dell'istanza corredata come descritto all'art.4 ed integrata da rendiconto consuntivo complessivo dal quale si dovranno ben evincere le spese ammissibili come meglio individuate nel successivo art.8.

Articolo 7 CONTROLLI

7. Il destinatario dei benefici, nel caso di impossibilità di dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa, deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale che si riserva di revocare, sospendere o rinviare l'erogazione del contributo.

7.1 L'Amministrazione Comunale verifica attraverso opportuni controlli lo stato di attuazione delle attività che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente disciplina; in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste procede alla sospensione ed alla revoca degli stessi nonché al recupero delle somme già erogate.

7.2 il Dirigente responsabile del Settore individua e disciplina gli organi competenti ad esercitare il controllo previsto dal 1° comma del presente articolo.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Articolo 8 MODALITA' PER IL PAGAMENTO

8. Principi Generali

Il riscontro di irregolarità nelle attestazioni, nelle documentazioni originali e/o nei riepiloghi comporterà:

La segnalazione agli organi giudiziari per i procedimenti conseguenti;

La rifusione con interessi dei danni provocati all'Amministrazione;

L'automatica esclusione dai benefici Comunali per 2 anni.

A tal fine saranno anche effettuati controlli incrociati onde verificare la rispondenza tra loro delle spese indubbiamente configurabili come simili, mentre, per il riscontro dell'espletamento degli obblighi fiscali, l'elenco delle assegnazioni finanziarie potrà essere inviato ai competenti uffici finanziari e previdenziali.

8.1 A conclusione dell'attività o dell'iniziativa ovvero della manifestazione sportiva, i percettori hanno l'obbligo di presentare:

- a) relazione dell'attività svolta;

- b) consuntivo delle spese sostenute relativamente alla manifestazione, corredato dall'elenco analitico delle pezze giustificative, relative alle spese sostenute con dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti la rispondenza delle pezze giustificative alla normativa vigente e l'indicazione del domicilio fiscale presso il quale saranno custodite, accentuando di conseguenza l'assunzione di responsabilità del legale rappresentante.

- c) dichiarazione sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da altri enti e istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate o che intende presentare ad altri enti e istituzioni;

- d) dichiarazione di tutte le spese sostenute e le entrate conseguite per l'iniziativa oggetto del contributo;

- e) dichiarazione relativa alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IRPEF o IRPEG sui contributi corrisposti ai vari soggetti.

Per le Associazioni e operatori culturali ovvero per le Associazioni, Società Sportive,

Enti di Promozione o soggetti che comunque operino in ambito culturale e sportivo che abbiano usufruito dell'anticipazione del 50% del contributo concesso, il saldo verrà corrisposto ad avvenuta rendicontazione dell'intero importo e di quanto previsto ai punti precedenti.

8.2 Le spese ammissibili sono così rappresentate:

Spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento della manifestazione.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

a) il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti o strutture:

b) le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, drappaggio, montaggio, smontaggio, ecc.);

c) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla manifestazione;

d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);

e) le spese derivanti dai diritti d'autore;

f) eventuali premi e riconoscimenti;

g) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato;

h) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato e sempre che non residenti e la cui



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

presenza alla manifestazione è ostacolata dalla lontananza della località di provenienza o da necessità organizzative di gruppo (es. trasporto gruppo artisti, ecc.), per le manifestazioni sportive tali spese saranno ammesse esclusivamente per atleti (ed eventuali accompagnatori), giudici di gara, rappresentanti delle federazioni e/o degli enti di promozione;

i) eventuali spese per il coordinamento artistico o culturale della manifestazione, quando questo è affidato personalmente a elementi di comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale (es. regista, direttore di scena, attore, scrittore, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.) e le cui prestazioni sono richieste dal tipo e dalla complessità della manifestazione organizzata;

j) altre spese generali, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione da dettagliare e specificare, di ammontare non superiore al 10% della spesa ammissibile, ovvero del riconoscimento del solo 3% a titolo forfetario se non debitamente supportato da documentazione fiscale; sono di norma ritenute ammissibili quali spese generali: acquisti di materiale minuto d'uso e di consumo occorrenti alla manifestazione, spese postali, telefoniche, trasporti, pulizia inerenti la manifestazione; altre spese tecnico organizzative generali e di amministrazione, tenuto conto che il finanziamento è riferito ad una singola manifestazione e che, pertanto le spese ammissibili devono essere limitate, nel tempo e nell'impegno alla medesima manifestazione. Per le manifestazioni sportive sono di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione: tasse federali, spese per gli arbitri e ingaggi degli atleti.

Documentazione ammissibile:

Compensi a persone:

- a) se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, iscritto o non in albi professionali, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere "fatturato" con IVA e assoggettato a ritenuta d'acconto IRPEF a norma di legge;
- b) per i soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte e professione (es. dipendenti, professori d'università, ecc.) il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d'acconto IRPEF. Sarà pertanto documentato con normale ricevuta o nota d'addebito che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA;
- c) Per i soggetti non residenti in Italia, chiamati specificatamente per la manifestazione e la cui prestazione di carattere artistico, culturale o sportivo è facente parte del programma approvato, i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti (es. l'occasionalità esclude l'applicabilità dell'IVA, ecc.), ma la ritenuta è applicata nella misura del 20% a titolo di imposta e, in ogni caso, la fattura o ricevuta deve riportare il codice fiscale del beneficiario dell'importo.
- d) Le fatture e le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partiva I.V.A., codice fiscale, nominativo del fornitore) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione.
- e) Per tutte le altre spese esclusivamente con fattura e ricevuta fiscale o ricevuta conforme alle norme vigenti.
- f) Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente il nominativo dei fruitori
- g) Non sono ammissibili scontrini fiscali, auto - fatture, ricevute generiche e non conformi alla normativa di riferimento e quant'altro non ritenuto ammissibile o non osservante le presenti direttive.

Non sono ammissibili:

- a) Le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- b) Ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.
- c) Acquisto beni durevoli;
- d) Compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto beneficiario e organizzatore, fatta eccezione per specifiche prestazioni professionali di carattere artistico, scientifico o di ricerca, sempreché essi siano in possesso di idonei titoli e/o riconosciuta professionalità per lo svolgimento delle stesse. Fanno altresì eccezione, quando corrisposte ai soci non dirigenti (per dirigenti s'intendono coloro che ricoprono cariche di presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario) le retribuzioni per compiti organizzativi legati alla produzione di manifestazioni e in generale all'attuazione dell'attività (per esempio disbrigo di pratiche SIAE, ENPALS, sbigliettamento ecc.). Ai dirigenti e soci può essere riconosciuto un documentato rimborso spese;



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

e) Compensi ad altri organismi, se non derivanti da prestazioni artistiche oppure di carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico - organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione, nonché sostenute previo esame di preventivi e di tariffario.

Articolo 9 REVOCA DEL BENEFICIO

9. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 8 in particolare per quanto attiene al consuntivo;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si darà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Articolo 10 CONCESSIONE DI SALE , TEATRO CIVICO E IMPIANTI SPORTIVI

10. La concessione del Teatro Civico e delle sale comunali e degli impianti sportivi è disposta per iniziative, manifestazioni, spettacoli di significativa importanza culturale, sportiva e sociale secondo i criteri di cui al presente provvedimento e alle seguenti condizioni:

- a) l'Amministrazione Comunale, in dipendenza della concessione dell'uso delle strutture su citate non assume alcuna responsabilità - né diretta, né indiretta - per danni a persone o cose. Le spese per danni comunque subiti dai locali, arredi e attrezzature sono a carico del concessionario che dovrà prestare idonea garanzia mediante polizza assicurativa.
- b) Sono del pari a carico del concessionario le tariffe per l'uso giornaliero del teatro e delle sale nonché tutti gli oneri relativi all'allestimento dello spettacolo, del servizio di vendita dei biglietti ed al servizio di vigilanza all'interno del teatro.
- c) Sono del pari a carico del concessionario le tariffe per l'uso degli impianti sportivi nonché tutti gli oneri relativi all'allestimento della manifestazione, del servizio di vendita dei biglietti ed al servizio medico se richiesto da particolari norme nonché tutti gli adempimenti per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni (polizia amministrativa, ordine pubblico e servizio vigilanza antincendio).
- d) Quando la situazione lo renda necessario od opportuno, potranno essere introdotte nel provvedimento di concessione dell'uso dei beni condizioni aggiuntive a carico del concessionario che rafforzino le garanzie contro il rischio di danni a persone e cose.

La concessione di impianti sportivi (ivi comprese le palestre scolastiche) per l'attività di preparazione fisica ed allenamento è disposta nell'osservanza dei criteri e delle procedure previsti dal regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali. Le tariffe per l'uso del Teatro Civico, delle sale comunali e degli impianti sportivi verranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale. Non potranno usufruire della concessione del Teatro Civico, delle sale comunali e degli impianti sportivi coloro che risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo, in periodi precedenti, di tali immobili.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Articolo 11 PATROCINIO

11. E' concesso il patrocinio del Comune alle attività, iniziative e manifestazioni, che siano ritenute di rilevante importanza per lo sviluppo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'economia e del benessere complessivo della collettività:

Qualora le iniziative o le manifestazioni si svolgano sotto il patrocinio del Comune potrà essere disposte:
- la concessione gratuita di beni e servizi comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate;

I relativi manifesti e comunque tutte le forme pubblicitarie e di divulgazione devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita dal patrocinio del Comune.

La concessione del patrocinio non esonera il beneficiario dal richiedere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione.

Articolo 12 REVOCA DELLE CONCESSIONI

12. La concessione di beni e servizi, a qualunque titolo rilasciata, può essere in qualunque tempo sospesa o revocata, anche in corso di utilizzazione, per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamento.

Con la notificazione del provvedimento gli organizzatori sono tenuti all'immediata sospensione delle attività programmate o già in essere, senza diritto per i medesimi ad alcun indennizzo o risarcimento.

Articolo 13 ULTERIORI MODALITA' ATTUATIVE

13. Si rimanda a specifici atti approvati dalla Giunta Comunale, su proposta dei singoli Servizi, per eventuali modalità attuative che i medesimi ritengano necessario individuare in relazione al proprio settore di intervento.